ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 22

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-22-ricorsi-avverso-le-deliberazioni-del-consiglio-dell-ordine-ed-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it